

STATUTO DELLA FONDAZIONE PONTIROLO INTERCOMUNALE

- CAPO I - ORIGINE E SCOPI DELLA FONDAZIONE -

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile è costituita la fondazione denominata "Fondazione Pontirolo Intercomunale" con sede legale ad Assago (MI) alla Via Volta 4 in località Cascina Pontirolo.

Sono fondatori i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio,

ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

La fondazione non persegue finalità di lucro.

La Fondazione opera nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria, nonché nell'ambito socioeducativo e della formazione.

La Fondazione ha per scopo di fornire, servizi assistenziali, socio-sanitari, sanitari direttamente o indirettamente a favore delle persone fragili che si trovino in stato di bisogno.

La Fondazione può gestire interventi e servizi sociali, educativi e scolastici.

La Fondazione può, altresì, fornire supporto formativo agli operatori degli enti pubblici e privati che operano nel campo del welfare e dell'educazione.

La Fondazione può inoltre, d'intesa e su delega dei Comuni fondatori e/o appartenenti al competente distretto sanitario della ATS Milano Città Metropolitana, supportare i soggetti istituzionali nel coordinamento del piano di zona ex legge 328/2000 e, ove appositamente delegata, gestire in forma diretta o indiretta i relativi servizi. Per lo svolgimento di tali funzioni la Fondazione può avvalersi di personale e strutture dei Comuni deleganti tenendo apposita e specifica contabilità delle entrate ed uscite relative all'interno del proprio bilancio, ai sensi di legge.

La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce prioritariamente le persone svantaggiate residenti nei Comuni fondatori e/o deleganti perseguendo finalità esclusivamente di solidarietà sociale.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi, approvati e predisposti in conformità al presente Statuto.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 3 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il patrimonio per la realizzazione dello scopo statutario è garantito dai soci fondatori secondo quanto fissato nell'atto costitutivo.

Oltre che dalle liberalità dei Fondatori, il patrimonio è costituito da ogni bene mobile o immobile, da erogazioni, contributi, donazioni da parte di Enti pubblici e Privati e da persone fisiche e da sopravvenienze

attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali a patto che tali elargizioni siano destinate comunque ad accrescere il patrimonio della Fondazione e consentirle di raggiungere i fini statuari.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI ED ECONOMICI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- 1) rendite patrimoniali;
- 2) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- 3) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- 4) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni destinate all'attuazione degli scopi statuari e/o ad essi connessi.

Le risorse per l'attuazione della legge 328/2000 sono garantiti dai Comuni deleganti e dall'ATS competente per territorio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 5 - SERVIZI EROGATI

L'identificazione dei servizi e delle prestazioni è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statuari sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale. I criteri per l'accesso ai servizi o alle prestazioni erogate dall'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

Per l'assistenza morale e materiale degli assistiti che verranno accolti in presidi gestiti in forma diretta o indiretta dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà stabilire le norme relative in apposito regolamento.

ART.6 RECESSO

I soci fondatori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte sino alla data di efficacia del recesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla Fondazione a qualunque titolo sino alla data di efficacia del recesso.

Dal momento in cui il recesso acquista efficacia ai sensi del comma che precede il Comune che recede dalla Fondazione non farà più parte del Consiglio di Indirizzo dei Sindaci di cui all'articolo 17, né potrà esprimere il Consigliere all'interno del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 10.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7 - ORGANI DELL'ENTE

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) l'Organo di controllo
- 4) Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è designato dal Consiglio di Indirizzo dei Sindaci fra i componenti del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui all'art. 17. Il Presidente rimane in carica 4 anni, alla scadenza al fine di assicurare la continuità dell'organo rappresentante la Fondazione, l'incarico si rinnova automaticamente per altri 4 anni, salvo che, alla scadenza dei primi quattro anni, intervenga revoca da parte del Consiglio di Indirizzo dei Sindaci. Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci in caso di necessità di nomina di nuovo Presidente prima della scadenza naturale a causa di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento e/o decesso nominerà nuovo Presidente entro 30 gg.

ART. 9 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- 1) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- 2) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- 3) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 4) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- 5) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- 6) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione e spettanti al Consiglio di Amministrazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di venti giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- 7) In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i suoi componenti.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto sino ad un massimo di 5 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo dei Sindaci secondo quanto disposto dall'art. 17, compreso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per la durata di 4 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente.

ART. 11 - DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione. La ricostruzione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione. Durante tale periodo il Consiglio di Amministrazione svolge le attività afferenti all'ordinaria gestione.

ART. 12 - DIMISSIONI E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Ove per qualsivoglia motivo venga meno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione Consiglio di Indirizzo dei Sindaci affinché nei 30 gg successivi provveda alla sostituzione.

Il componente subentrante rimarrà in carica per un periodo non superiore a quello nel quale sarebbe stato in carica il membro sostituito.

Le dimissioni della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio; in tal caso il Consiglio opera per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

In caso di decadenza del Consiglio, il Presidente si attiva celermente per la ricostituzione dell'Organo nei termini di cui all'art. 10.

ART. 13 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno; si raduna inoltre ogni qualvolta lo chieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, anche in modalità digitale (pec o email), firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, inviato tempestivamente al domicilio dei Consiglieri entro 3 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi digitali, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di urgenza con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono, compreso il Presidente o chi lo sostituisce; in caso di parità è dirimente il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a voto segreto. E' richiesta invece il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo per l'approvazione dei seguenti argomenti:

- 1) eventuali manutenzioni straordinarie o interventi sulla struttura del valore di oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/zerozero);

- 2) destinazione degli eventuali utili o avanzi per gli scopi istituzionali;
- 3) approvazione del Regolamento di organizzazione contenente funzioni e compiti del Direttore Generale.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Le delibere ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) la nomina del Direttore Generale, con le modalità di votazione per quest'ultimo previste dal successivo articolo 15, così come recepite in apposito Regolamento; e del Vicepresidente della Fondazione.
- 2) la redazione e l'approvazione del bilancio che dovrà essere trasmesso entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione al Consiglio di Indirizzo dei Sindaci;
- 3) Illustrare, ogni anno, al Consiglio di Indirizzo dei Sindaci i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2;
- 4) deliberare in merito alle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria od altre giurisdizioni speciali;
- 5) deliberare in merito all'assunzione del personale e sulle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e sul regolamento disciplinare del personale;
- 6) deliberare sui lavori e forniture per un importo superiore a Euro.10.000,00 (diecimila/zero zero) salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 7) deliberare sull'acquisto ed alienazione di immobili, sulla contrazione di mutui e loro estinzione; sulle transazioni e su qualunque atto di disponibilità del patrimonio non immobiliare dell'Ente per un importo superiore a Euro.10.000,00 (diecimila/zero zero), salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 8) deliberare la presa d'atto delle dimissioni, della cessazione dei Consiglieri e della loro surroga;
- 9) presentare una relazione sull'andamento gestionale e finanziario al Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci contestualmente con la presentazione del bilancio;
- 10) deliberare le modifiche dello statuto della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- 11) deliberare sull'adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

ART. 16 - DIRETTORE GENERALE

La Fondazione per le funzioni gestionali e di supporto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e alla Conferenza dei Sindaci, si avvale della collaborazione di un Direttore Generale che assume le funzioni previste dal presente articolo e recepite in apposito regolamento.

Il Direttore Generale viene nominato, con mandato triennale, dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza cui all'art. 14 ed ha competenze gestionali.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono disimpegnate dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento tali operazioni saranno affidate ad un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Al Direttore Generale spetta anche il compito di:

- coadiuvare il Presidente nella predisposizione delle iniziative della Fondazione;
- controllare il livello di raggiungimento dei programmi della Fondazione;
- attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi verbali;
- attendere alla corrispondenza della Fondazione;
- provvedere al mantenimento del patrimonio della Fondazione;
- compiere, su delega del Presidente, operazioni bancarie connesse alla gestione dell'ente;
- adempiere ad ogni altro compito di natura gestionale.
- ottimizzare la struttura organizzativa, in termini di efficacia ed efficienza gestionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'Indirizzo strategico e la definizione di piani di investimento, sviluppo e di gestione;
- garantire un miglioramento continuo dei processi operativi interni e la valorizzazione di tutte le professionalità presenti;
- attuare il coordinamento e la supervisione di tutte le funzioni aziendali;
- provvedere la gestione degli aspetti economico-finanziari.

ART. 17 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEI SINDACI

Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci ha funzioni di indirizzo e consultiva sull'andamento della Fondazione.

Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni Fondatori.

Spetta al Consiglio di Indirizzo dei Sindaci:

1. la designazione del Presidente;
2. la nomina dei consiglieri che compongono il Consiglio d'Amministrazione, secondo il criterio per cui ogni consigliere nominato è espressione di un socio Fondatore;
3. la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo;
4. una funzione consultiva in merito al programma annuale della Fondazione;
5. la presa d'atto del bilancio;
6. su richiesta del Consiglio di Amministrazione fornire pareri consultivi sulle modifiche statuarie e sullo scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio, argomenti su cui dovrà deliberare il Consiglio di Amministrazione;
7. la revoca del Consiglio di amministrazione e/o del Presidente in caso di gravi irregolarità nella gestione e nell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati di gestione.

Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci, per tutte le deliberazioni di sua competenza, è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti alla riunione.

Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame e la valutazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale e finanziario ai fini della formulazione degli indirizzi e dei pareri consultivi su i programmi di attività della Fondazione.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo dei Sindaci . Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi sociali, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad un Collegio dei Revisori o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di dal Consiglio di Indirizzo dei Sindaci.

L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

CAPO III - GESTIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 19 - GESTIONE

Per la gestione della Fondazione ci si avvale della collaborazione di un Direttore Generale di cui all'art. 15 e di altro personale occorrente e necessario anche ricorrendo a prestazioni a tempo determinato.

E' compito della Fondazione curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare esclusivamente gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali, eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio e finalizzati alle attività istituzionali.

ART. 20 - BILANCIO

Entro i termini previsti dalla normativa per le società di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio o il rendiconto annuale della gestione precedente.

ART. 21 - SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo Istituto Bancario di nota comprovata solidità alle condizioni economicamente più vantaggiose per l'Ente.

ART. 22 - MANDATI DI PAGAMENTO

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il cassiere, se non sono muniti delle firme del Presidente e del Direttore Amministrativo.

ART. 23 - SCIoglimento

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, a fini di pubblica utilità o ad altri soggetti senza scopo di lucro che perseguono scopi analoghi, da parte dell'organo di liquidazione su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 24- NORMA FINALE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o quelle che, in avvenire saranno emanate in materia di persone giuridiche private operanti nell'ambito dei servizi sociali e sociali -sanitari.